

Pubblicato il 10/03/2023

N. 00138/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00163/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 163 del 2023, proposto da Pinto Calogera Alessandra, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Regione Siciliana – Regione Siciliana Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale – Commissione Esame Concorso Pubblico per 311 Posti Profilo Operatore Mercato del Lavoro, in persona dell'Assessore *pro tempore*, Formez PA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi, il primo *ope legis*, il secondo con patrocinio autorizzato, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Memoria Maria e di Quartuccio Natale Mauro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del D.D.G. 5109 del 29.11.2022, con cui l'Assessorato regionale della funzione pubblica odierno resistente ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di n. 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia Profilo Operatore mercato del Lavoro (codice CPI-OML) categoria professionale "C" posizione economica C1;

- per quanto possa occorrere, del provvedimento, pubblicato in data 6 giugno 2022, con cui l'Amministrazione odierna resistente ha approvato l'"elenco candidati idonei" relativo al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - CPI/OML";

- dell'Esito della prova scritta relativa al suddetto concorso e svoltasi in data 9 maggio 2022, così come “corretto” dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 19 ottobre 2022, nella parte in cui uno dei quesiti somministrato in quella data è stato “sterilizzato” in quanto asseritamente formulato in maniera equivoca;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- del verbale n. 28 della seduta del 19 ottobre 2022, in cui la Commissione ha disposto la “sterilizzazione” di un quesito presente nel test somministrato nella sessione d'esame pomeridiana del 09.05.2022;
- dei verbali n. 29 del 26 ottobre 2022, n. 33 del 16 novembre 2022, n. 34 del 23 novembre 2022, e di tutti i verbali relativi alle sedute in cui la Commissione ha effettuato la valutazione dei titoli di studio e di servizio dei candidati;
- per quanto possa occorrere e nei limiti di interesse, del DDG 5040 del 23.12.2021, con cui l'Amministrazione odierna resistente ha approvato un “Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia”.
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e del Formez P.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- il testo integrale del ricorso;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incumbente il termine perentorio di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto di assegnare un termine, anch'esso perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari sette (7) giorni decorrenti dalla pubblicazione;

Ritenuto di richiamare l'attenzione del ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c) c.p.a., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato e successivamente depositato nei termini assegnati, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto necessario che – entro trenta (30) giorni – dalla comunicazione della presente ordinanza la Commissione d'esame renda documentati chiarimenti sui motivi di ricorso con il deposito di una relazione in modalità telematica esclusivamente tramite la procedura PAT, con produzione all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT";

Ritenuto di dovere rinviare per la decisione sull'istanza cautelare alla camera di consiglio del 25 maggio 2023 all'esito della quale verranno regolate le spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso per pubblici proclami secondo quanto specificato in motivazione;

- ordina alla Commissione d'esame di rendere i chiarimenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- rinvia per la definitiva trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 25 maggio 2023, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere

Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO